

ALLEGATO B – SRA29 “Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica”

Elenco dei criteri di ammissibilità

Criteri di ammissibilità dei beneficiari

- Agricoltori singoli o associati;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.

Criteri di ammissibilità delle superfici

- Impegno riferito a tutta UTE
- La superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha, eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è di 0,5 ha.
- Durante il periodo di impegno deve essere mantenuta almeno l'80% della SOI della domanda ammessa

Il venir meno dei criteri di ammissibilità determina la decadenza dal regime di aiuto e il recupero di quanto eventualmente già erogato.

Elenco degli impegni il cui mancato rispetto genera violazione

Definizione dei livelli di GED (gravità, entità e durata) per il calcolo della percentuale di riduzione del pagamento

Impegno 1 Iscrizione all'elenco degli operatori biologici continuativamente nel quinquennio di impegno

Mancato rispetto dell'impegno per:

- a) Cancellazione dall'elenco degli operatori biologici;
- b) Subentro negli impegni a seguito di trasferimento di superfici già condotte con il metodo biologico.

a) Cancellazione dall'elenco degli operatori biologici

Gravità: giorni intercorsi tra la cancellazione dall'elenco degli operatori biologici e la nuova notifica

Entità: uguale alla gravità

Durata: anno di impegno in cui si verifica la violazione

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	$7 < X \leq 15$ giorni	uguale alla gravità	5° anno di impegno o oltre il quinquennio

Medio (3)	15<X≤20 giorni	uguale alla gravità	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	20<X≤30 giorni*	uguale alla gravità	1° o 2° anno di impegno

*Il superamento dei 30 giorni comporta la decadenza dal regime di aiuto con recupero di quanto eventualmente già percepito
La riduzione si applica al montante riferito all' intervento

b) Subentro negli impegni a seguito di trasferimento di superfici già condotte con il metodo biologico

In presenza di cessione totale o parziale il cessionario deve comunicare ad ARTEA il subentro, perentoriamente entro 60 giorni dall'avvenuta cessione.

Il rilascio della notifica da parte dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione e deve essere accompagnata dalla specifica attestazione dell'OdC del cessionario che evidenzi la continuità nella conduzione delle superfici con metodo biologico per i 90 giorni considerati. (Allegato IV - Sezione C del DLGS 148/2023).

Se la comunicazione ad ARTEA non avviene entro 60 giorni dall'avvenuta cessione o il rilascio della notifica da parte dell'operatore cessionario avviene oltre i 90 giorni o in assenza della specifica attestazione dell' OdC del cessionario, si ha la decadenza dal regime di aiuto dell'intervento con recupero di quanto già eventualmente erogato.

Impegno 2 Corretta applicazione del metodo di produzione biologica

La determinazione del livello delle violazioni avviene per tipo di intervento (SRA) o coltura tenuto conto della tipologia di Non Conformità (NC) rilevata dagli OdC nella loro attività di controllo. La tipologia delle NC considerate nel presente documento sono estrapolate dalla circolare del MASAF del 13 dicembre 2022 prot. n.065533 e possono essere:

- di scarsa entità: inosservanza con conseguente applicazione di una diffida;
- grave: irregolarità con conseguente applicazione di una soppressione;
- critica: infrazione con conseguente applicazione di una sospensione.

Si riportano di seguito:

- le non conformità considerate con i relativi codici;
- la conseguenza generata dalla NC;
- le eventuali note e la eventuale pertinenza con impegni di condizionalità. Se la violazione determina anche il non rispetto degli impegni

- pertinenti di condizionalità il valore della percentuale di riduzione viene raddoppiato.
- il montante a carico del quale procedere ad eventuali riduzioni.

AREA LIVELLO	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	CONSEGUENZA	note/pertinenza di condizionalità	Montante di riferimento
A.1	L2.01 Aggravamento della A1.01	Assenza o incompletezza della documentazione relativa all'appalto a terzi di operazioni	Soppressione	In caso di assenza della documentazione	Applicazione per coltura
	L2.01 Aggravamento della A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	Soppressione	In caso di assenza dei programmi di produzione	Applicazione per tipo di intervento
	A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC* *La mancata compilazione del registro è intesa anche come assenza dello stesso	Diffida	Pertinente CGO7 "Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase. In caso di assenza del registro	Applicazione per tipo di intervento

A3	A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Sospensione 12 mesi		Mancato pagamento dell'annualità
	A3.03	Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Sospensione 3 mesi		Mancato pagamento dell'annualità
B3	B3.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	Sospensione 6 mesi		Applicazione per coltura
C2	C2.02	Mancata applicazione della procedura di gestione di un prodotto non conforme	Soppressione		Applicazione per coltura
	C2.03	Mancata applicazione della procedura di gestione di una non conformità o di un reclamo (compreso il reso)	Soppressione		Applicazione per coltura
	C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Soppressione		Applicazione per coltura
C3	C3.02	Sistema di rintracciabilità insufficiente	Sospensione 3 mesi		Applicazione per coltura
	C3.03	Uso di prodotti contenenti ogm o da essi derivati o ottenuti	Sospensione 6 mesi		Applicazione per coltura

D1	L2.01 Aggravamento della D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non autorizzata)	Soppressione		Applicazione per coltura
	L2.01 Aggravamento della D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Soppressione		Applicazione per coltura
	L2.01 Aggravamento della D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	Soppressione		Applicazione per coltura
	L2.01 Aggravamento della D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	Soppressione		Applicazione per tipo di intervento
	D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (170 kg di azoto per anno/ettaro) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal Regolamento	Diffida	Requisito minimo CGO 2 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dai nitrati provenienti da fonti agricole	Applicazione per coltura
	D1.07	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Diffida		Applicazione per coltura

D1	L2.01 Aggravamento della D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	Soppressione		Applicazione per coltura
----	---	--	--------------	--	--------------------------

D2	D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture	Soppressione		Applicazione per coltura
	D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Soppressione		Applicazione per coltura
	D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Soppressione		Applicazione per coltura
D3	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Sospensione 6 mesi		Applicazione per coltura

I2	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Soppressione		Applicazione per coltura
I3	I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Sospensione 1 mese		Applicazione per coltura

L2	L2.01	Mancato adempimento del termine "supplementare" concesso	Soppressione		Applicazione per tipo di intervento o coltura
L3	L3.01	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Sospensione 3 mesi		Applicazione per per tipo di intervento o coltura
M3	M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Sospensione 3 mesi		Seconda NC della stessa Area Livello con riferimento ai codici sopra elencati.

Gravità: è determinata dalla NC descritta nella colonna "Elenco delle non conformità" individuata dal relativo codice e dalle conseguenze che genera ed è bassa, media o alta se ha come effetto una diffida o una soppressione o una sospensione

Entità: rapporto percentuale tra la superficie della coltura interessata dalla violazione e la SOI

Durata: anno di impegno in cui si sono verificate le violazioni

Livello	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Non conformità che genera una diffida	$X \leq 20$	1° o 2° anno di impegno
Medio (3)	Non conformità che genera soppressione	$20 < X \leq 50$	3° o 4° anno di impegno
Alto (5)	Non conformità che genera sospensione	$50 < X \leq 70^*$	5° anno di impegno o oltre il quinquennio

* Se la coltura oggetto di controllo e per la quale è stata rilevata una qualsiasi NC interessa oltre il 70% della SOI si ha l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi per la coltura per l'annualità di accertamento.

Il punteggio del GED (Gravità, Entità e Durata), ottenuto per ogni impegno violato, dà origine ad una percentuale di riduzione riportata in tabella e può essere a carico del montante per intervento o coltura

Punteggio GED	riduzioni
$X < 3$	3%
$3 \leq X < 5$	5%
$X \geq 5$	10%

Impegno I2 corretta applicazione del metodo di produzione biologica su coltura presente in azienda esclusivamente a impegno ma non a pagamento

In presenza di coltura esclusivamente ad impegno si determina il montante di riferimento ottenuto come prodotto tra il minor premio ad ettaro per coltura previsto dal tipo di intervento e la superficie della coltura in infrazione.

A tale montante si applica quanto di seguito:

- Nessuna riduzione fino ad una entità pari al 10% di superficie irregolare della coltura ad impegno rispetto alla SOI
- Riduzione del 3% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 10% ma inferiore o uguale al 50% della SOI;
- Riduzione del 5% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 50% ma inferiore o uguale al 70% della SOI
- Riduzione del 10% sul montante di riferimento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 70% ma inferiore o uguale al 90% della SOI
- Non pagamento annuale del premio per tipo di intervento nel caso in cui la superficie irregolare della coltura a impegno ma non a premio sia superiore al 90% della SOI.

L'importo così determinato si decurta dal pagamento per tipo di intervento.

In caso di mancato rispetto di un impegno pertinente di condizionalità non si applica il raddoppio della riduzione.